

In data 20 dicembre 2004, in Milano

Tra

La Bull Italia Spa e la PC Station Srl rappresentate dai sigg: Dr. Antonio Vitale, Dr. Thomas Becker e D.ssa Sonia Parisi

E

La Fim CISL rappresentata dal sig. Leonardo Alfarano
La Fiom CGIL rappresentata dai sigg: Pasquale Cagnetta e Gianni Seccia,
e la Uilm UIL rappresentata dalla Sig.ra Serena Bontempelli

e le RSU di Bull Italia Spa e PC Station Srl.

Premesso che

- In considerazione delle particolari criticità delle previsioni di business relative ai risultati economici del 2003, le Società comunicavano nel mese di luglio del 2003 alle OO.SS. ed alle rispettive RSU la necessità di adottare misure di contenimento dei costi tra cui l'applicazione della prima tranche di incrementi contrattuali del CCNL metalmeccanici con contestuale assorbimento della componente retributiva, ove presente, erogata dalle Società a titolo di superminimo individuale.
- Le OO.SS. nelle loro rispettive posizioni e le RSU delle Società contestavano la legittimità di tale decisione in ordine agli effetti prodotti e alle finalità della contrattazione collettiva nazionale di categoria.
- Nei successivi incontri avvenuti tra settembre e dicembre 2003, le Società e la Direzione RU del Gruppo illustravano alle OO.SS. ed alle RSU l'andamento del Gruppo Bull e di Bull Italia e le linee guida della politica retributiva del Gruppo.
- Nel successivo incontro del mese di marzo '04 le Società comunicavano, fermo restando la legittimità delle decisioni adottate in occasione della prima tranche di incremento contrattuale, che l'applicazione degli incrementi retributivi definiti dal CCNL cadenti a gennaio e febbraio '04 sarebbero stati corrisposti senza assorbimento del superminimo individuale,
- Nell'incontro del 21/9/'04 le Società comunicavano la loro disponibilità a trovare soluzioni conciliative in grado di dirimere la controversia in corso, nell'ambito di soluzioni compatibili con l'andamento del business e il Piano di Risanamento in corso;

Tutto ciò premesso le Parti hanno convenuto quanto segue:

1. Le Società corrisponderanno un incremento retributivo individuale a titolo di superminimo individuale articolato per livello di inquadramento secondo i seguenti importi lordi mensili e decorrenze:

LIV	1° importo - Decorrenza Giugno 2005	2° Importo - Decorrenza Giugno 2006
4°	20,55	20,55
5°	22,52	22,52
5°s	24,91	24,91
6°	26,74	26,74
7°	29,56	29,56
Q	29,56	29,56

Gli incrementi retributivi saranno riconosciuti al personale in forza alle decorrenze sopra indicate con eccezione del personale che:

- in occasione dell'incremento contrattuale di luglio 2003 non aveva, completamente o in parte, importi a titolo di superminimo individuale. Laddove l'assorbimento operato avesse riguardato solo una parte dell'incremento contrattuale, gli importi di cui al precedente schema saranno riproporzionati;
- in occasione delle decorrenze di corresponsione degli importi sopra indicati (Giugno 2005, Giugno 2006) abbia importi retributivi a titolo di superminimo individuale espressamente qualificati come assorbibili con riferimento al cedolino paga.

2. Le Società, pur riconfermando la legittimità degli assorbimenti operati nel luglio del 2003, al solo scopo di evitare controversie presenti o future sulla specifica questione, riconosceranno a titolo di transazione generale novativa al personale destinatario degli incrementi retributivi di cui al presente accordo, l'importo lordo di 400Euro con decorrenza marzo 2005. Il predetto importo verrà riconosciuto per il medesimo titolo al personale che lascerà le Società per dimissioni spontanee in data precedente al mese di marzo 2005. Gli importi concordati o già erogati a titolo di incentivazione all'esodo nell'ambito del periodo del corrente piano di risanamento sono già stati quantificati in via compensativa tenendo conto del predetto importo.
3. Le Società, nel ribadire la legittimità dell'assorbimento degli importi retributivi riconosciuti aziendalmente a titolo di superminimo individuale, hanno espresso la volontà di applicare i futuri incrementi dei minimi contrattuali derivanti dal rinnovo del CCNL, senza ricorrere all'assorbimento degli importi di superminimo individuale, salvo i casi ove ciò sia espressamente previsto da specifiche clausole di assorbibilità con riferimento al cedolino paga.

Le Società hanno altresì richiamato le posizioni espresse in ordine al governo delle dinamiche retributive e del costo del lavoro tra le componenti di carattere contrattuale e collettivo e quelle aziendali di tipo individuale, in rapporto all'andamento di business e dei livelli occupazionali.

Letto, confermato e sottoscritto

p. Le Società

p. la FIM CISL

p. la FIOM CGIL

p. la UILM UIL

p. le RSU